

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 6479  
979/032101.01.4105.092B

Roma, 17 giugno 2009

**OGGETTO:** Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione.  
Distanze di sicurezza rispetto ad edifici destinati alla collettività e a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone (D.M. 28 giugno 2002, punto 3.1, lett. D).

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesti Uffici nel ritenere che gli edifici destinati alla collettività ed i luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone, così come indicati al punto 3.1, lettera D), del D.M. 28 giugno 2002, non possano essere identificati unicamente in alcune attività soggette alle procedure di prevenzione incendi di cui all'elenco del D.M. 16 febbraio 1982.

A tale proposito, le valutazioni del contesto in esame potranno tenere conto di quanto specificato al punto 2.5.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante "*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*", laddove vengono denominati "*luoghi di concentrazione di persone*" i fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Bergamo volto a chiarire la corretta interpretazione del punto 3.1 lett. D) del DM 28/06/2002 (norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) in relazione alle attività rispetto alle quali è previsto il raddoppio della distanza di sicurezza esterna, con particolare riferimento agli uffici ed alle attività commerciali.

A tale proposito, condividendo il parere espresso dal Comando, si ritiene che ai sensi della normativa in argomento gli edifici destinati alla collettività non possono essere identificati soltanto con quelli in cui sono svolte attività comprese ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto ufficio.

**Parere del Comando**

La società in oggetto è titolare di un impianto di distribuzione carburanti, sito nel comune di Bergamo in Via XXX, in possesso del C.P.I., rilasciato da questo Ufficio in data 23/03/2001, relativamente alle attività n. 18 (impianto fisso di distribuzione benzina e gasolio) e n. 7 (impianto fisso di distribuzione gas G.P.L.) dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982.

Tale società, essendo intenzionata a realizzare un impianto per la distribuzione del prodotto gas metano a potenziamento di quello di cui sopra, chiede un chiarimento in merito all'art. 3.1 lett. D del Titolo III "Distanze di sicurezza" del D.M. 28/06/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) che prevede il raddoppio della distanza di sicurezza esterna rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui si suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili.

Ciò premesso, la ditta in oggetto chiede se, per analogia all'art. 13.2 lett. C del D.P.R 24/10/2003 n. 340 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione) e successive modifiche e integrazioni (D.M. 03/04/2007), gli edifici destinati alla collettività quali scuole, ospedali, uffici, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, a cui fa genericamente riferimento il D.M. 28/06/2002, sono da intendersi esclusivamente le attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982.

A parere di questo Comando, considerato che anche la regola tecnica di prevenzione incendi relativa agli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione di recente emanazione, D.M. 31/08/2006, prevede all'art. 3.1 lett. D del Titolo III quanto riportato nel D.M. 28/06/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione) relativamente al raddoppio della distanza di sicurezza esterna, si ritiene che per edifici destinati alla collettività di cui sopra non devono intendersi necessariamente attività ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16/02/1982 e quindi soggette al controllo da parte dei VV.F..

Alla presente si allega copia del questo trasmesso dalla ditta in oggetto (ns. prot. n. 2486/11618 del 16/02/2009) e si resta in attesa di un parere di codesta Direzione Regionale.

### **Parere della Ditta**

La scrivente società XXXX. con sede in YYYY (BS) Via ZZZ n. xx - C.F. aaaaaaaa - P.I. bbbbbb in persona dell'Amministratore Delegato AAA BBB, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

### PREMESSO

che è intenzionata a realizzare un impianto per la distribuzione del prodotto metano potenziando quello di cui all'oggetto, limitrofo ad un edificio misto residenziale che comprende al piano terra un ufficio postale, una farmacia, e ad un altro edificio con destinazione commerciale ad uso supermercato con superficie di vendita inferiore a 400 mq

### CHIEDE

con riferimento al titolo III art. 3.1 lett. D allegato A del D.M. 24 maggio 2002 come modificato dal D.M. 28 giugno 2002 e dal D.M. 11 settembre 2008 che prevede il raddoppio della distanza di sicurezza esterna rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, uffici, fabbricati per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico, alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili

- se per analogia col titolo III del D.M. 3 aprile 2007 art. 13.2 lett. C (normativa gpl) è possibile ricomprendere gli edifici destinati alla collettività ed i luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone nelle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 febbraio 1982 con particolare riferimento agli uffici
- se qualsiasi ufficio sia soggetto al raddoppio delle distanze esterne solo qualora occupi oltre 500 addetti o comunque ancorché si tratti in senso generico di ufficio quale ad esempio ufficio postale, farmacia, del notaio... che occupi un numero di addetti inferiore ai cinquecento (500) di cui alla precitata attività 89
- se i supermercati con superficie di vendita inferiore a 400 mq sono soggetti al rispetto della distanza esterna raddoppiata
- se la definizione di locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e/o al dettaglio con superficie lorda inferiore a 400 mq sia equivalente a quella di supermercati e/o centri commerciali
- se supermercati o centri commerciali sono soggetti al raddoppio delle distanze esterne solo se la superficie di vendita è superiore a 400 mq o in ogni caso indipendentemente dalla superficie.

Si osserva altresì che la precedente normativa di sicurezza antincendio relativa agli impianti di distribuzione di GPL e di METANO richiama il rispetto di distanze di sicurezza esterne da generici edifici destinati alla collettività e da generici luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone.

La normativa del GPL è stata rivisitata col D.P.R. 340 col richiamo del rispetto di distanze di sicurezza esterne da ben definiti edifici destinati alla collettività individuati nelle attività 83, 84, 85, 86, 87, 89.

La normativa del METANO, ancorché rivisitata successivamente a quella del GPL, non ha effettuato questa precisazione creando l'opinione di maggior pericolosità del prodotto METANO rispetto al GPL.

In cortese attesa di risposta, con osservanza.

FABBRICATO CON DESTINAZIONE  
TERZIARIO AD USO  
UFFICIO POSTALE, FARMACIA,  
CON ADDETTI INFERIORI A 500

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DEVE ESSERE RADDOPPIATA  
PER L'IMPIANTO DEL METANO ?

IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE  
MISTO CON METANO E GPL

DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA DEVE ESSERE RADDOPPIATA  
PER L'IMPIANTO DEL METANO ?

FABBRICATO CON DESTINAZIONE  
COMMERCIALE AD USO VENDITA,  
SUPERMERCATO CON SUPERFICIE DI  
VENDITA < 400 MQ